

24.7.2020

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0451/2020 presentata da Erika Baldin, cittadina italiana, sulla controversa espansione di un termovalorizzatore a Venezia durante la pandemia di COVID-19

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime la propria preoccupazione per l'imminente approvazione da parte delle autorità regionali di un progetto che prevede l'espansione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Fusina (Venezia). L'espansione di tale impianto aumenterebbe la capacità di produzione per il trattamento del rifiuto urbano residuo finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario dalle attuali 258.500 tonnellate/anno a 450.000 tonnellate/anno. A suo parere, l'attuale e futura produzione di rifiuto urbano residuo nella regione non giustifica la necessità di un impianto di queste proporzioni, tenendo anche conto che la produzione di rifiuto urbano è diminuita in maniera significativa in conseguenza delle misure emergenziali per la COVID-19, che stanno limitando e continueranno a limitare molte attività economiche nei mesi a venire. Inoltre, la firmataria afferma che la realizzazione di tale progetto sarebbe incompatibile con gli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti). Secondo la firmataria, le attuali restrizioni delle libertà di riunione e di manifestazione dei cittadini impediscono ai cittadini stessi e alle associazioni ambientaliste di intraprendere qualsiasi iniziativa pubblica contro il progetto. Per questi motivi, i cittadini e le associazioni hanno richiesto la sospensione della procedura autorizzativa per almeno un anno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni conformemente all'articolo 227, paragrafo 6.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 luglio 2020

Le decisioni in merito alla gestione dei rifiuti nonché agli impianti adeguati e alla loro capacità devono essere assunte dalle autorità competenti in conformità alla legislazione pertinente

dell'UE, compresa la gerarchia dei rifiuti dell'UE di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE¹ relativa ai rifiuti.

In linea con la gerarchia dei rifiuti, sono consentiti i processi di recupero di energia per i rifiuti non riciclabili. A tal fine, le autorità competenti sono invitate a prendere in considerazione, nelle loro decisioni, la comunicazione della Commissione relativa al ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare², adottata nel 2017.

A seguito dell'ultima revisione della normativa UE in materia di rifiuti, avvenuta nel 2018, gli Stati Membri devono presentare alla Commissione i loro piani di gestione dei rifiuti e i programmi per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti in linea con i nuovi obiettivi e le finalità stabiliti da tale normativa.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione non ravvisa violazioni della normativa UE in materia di rifiuti.

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 312 del 22.11.2008, pag.3.

² COM(2017) 34 final